



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 59 del 29/09/2021

OGGETTO: Congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e ss.mm.ii – sig.ra L. A.– Operatore Socio Sanitario Cat. B Liv. BS a tempo determinato

IL DIRETTORE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Premesso che:

- con istanza del 15/09/2021 l'Operatore Socio Sanitario Cat. B Liv. BS, sig.ra L. A., ha presentato la certificazione con la quale l'INPS di Milano ha riconosciuto al sig. D.A., parente di 1° grado, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della Lg.104/92;
- l'art. 42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151, come modificato da ultimo dall'art.4 del D.Lgs 18/07/2011, n. 119, dispone che:
 - *"In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;*
 - *"il congedo fruito ai sensi dell'art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa";*
 - *il periodo [...omissis...] non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto";*
- la sig.ra L. A. con propria dichiarazione ha attestato:
 - di essere residente con il soggetto portatore di handicap grave;
 - di essere l'unico familiare a beneficiare del permesso previsto dall'art. 42 del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii;

Atteso che:

- con domanda del 15/09/2021 - prot.gen.n.14577/2021 - la dipendente di che trattasi, ha chiesto di fruire di un periodo di congedo straordinario dall'01/10/2021 al 15/02/2022 per un totale di 138 giorni, ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii;
- la dipendente di che trattasi non ha fruito ad oggi di periodi di congedo straordinario ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii;

Dato atto che:

- durante il suddetto periodo alla dipendente, sig.ra L. A., spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii e secondo le modalità previste dalle circolari INPDAP n. 22 del 28/12/2011, Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012 e INPS n. 10 del 29/01/2021;
- tale periodo non è valutabile ai fini del T.F.S. nè del T.F.R. e non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Richiamata la sotto notata normativa in materia di trattamento economico e contributivo:

- circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: *"Art. 42 commi da 5 a 5 quinquies del D. Lgs. 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per i periodi riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap"* in cui tra l'altro si specifica che l'importo dell'indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 59 del 29/09/2021

della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;

- art. 4 D.Lgs n. 119 del 18/07/2001 *"Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e /continue del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dal 2011 sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità"*;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012 con la quale si forniscono, tra l'altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l'assistenza alla persona con disabilità;
- la circolare INPS n. 10 del 29/01/2021 *"Determinazione per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti"* con la quale, in riferimento al congedo straordinario in oggetto, si comunica che la retribuzione annua concedibile non può eccedere, per l'anno 2021, l'importo di € 48.738,00;

Ritenuto di concedere alla sig.ra L.A., Operatore Socio Sanitario Cat.B liv.BS a tempo determinato, il diritto di fruire del congedo straordinario dall'01/10/2021 al 15/02/2022 per un totale di 138 giorni, per prestare assistenza al sig. D. A., parente di I° grado, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii.;

Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria;

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di concedere alla sig.ra L. A., Operatore Socio Sanitario Cat.B liv.BS a tempo determinato, il diritto di fruire del congedo straordinario dall'01/10/2021 al 15/02/2022, per un totale di 138 giorni, per prestare assistenza al sig. D. A., parente di I° grado, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii.;
2. di dare atto che la dipendente di che trattasi non ha fruito di periodi di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che durante il suddetto periodo alla dipendente, sig.ra L. A., spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii e secondo le modalità previste dalle circolari INPDAP n. 22 del 28/12/2011, Funzione Pubblica n.1 del 03/02/2012 e INPS n. 10 del 29/01/2021 e che tale periodo non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. e non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;



DETERMINAZIONE U.O.C. ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE n. 59 del 29/09/2021

5. di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
6. di mettere a disposizione la presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
7. di dare atto che l'originale della presente determinazione è depositato presso la U.O.C. Organizzazione Risorse Umane;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

IL DIRETTORE
UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
dott.ssa Mara Taverri

U.O.C. Economico Finanziaria

Visto per la regolarità contabile

Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ex l. 241/90: d.ssa Mara Taverri

Pratica trattata da: d.ssa Antonella Semeraro

ATTI n. 2019/1.4.4.3